

A cura di Luca Del Frate

<https://www.papuntozero.it/>

Enuncia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione della p.a., in relazione alle risultanze istruttorie. Di recente è stato introdotto anche per gli accordi tra privati e p.a. (con la legge anticorruzione n.190/2012).

Funzioni:

- ① trasparenza;
- ② agevole interpretazione del provvedimento;
- ③ giustiziabilità.

N.B.: non c'è obbligo di motivare gli atti normativi e que contenuto generale

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI

PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI

Restringono la sfera patrimoniale e personale del destinatario, estinguendo o modificando una situazione giuridica soggettiva, attraverso l'imposizione di prestazioni o obblighi di fare o di non fare.

Possono consistere in limitazioni:

- ① reali (es.: espropriazione per p.u., occupazione temporanea, requisizione, imposizione di servitù pubbliche)
- ② personali (ordinatori: ordini e divieti)
- ③ obbligatori.

Tra i provvedimenti limitativi vanno annoverati anche quelli che reprimono illeciti amministrativi:

- ① Sanzioni in senso proprio con funzione punitiva afflittiva e valenza dissuasiva.
- ② Sanzioni ripristinatorie con funzione di reintegrazione dell'interesse pubblico leso dall'illecito
 - 📄 Analogia (e fungibilità) con le sanzioni penali applicazione principi tipicamente penalistici (art. 1 e ss. l. n. 689/81)
 - 📄 Le sanzioni possono essere pecuniarie, interdittive, disciplinari, c.d. accessorie.

Provvedimenti Ampliativi



Autorizzazioni: rimuovono limiti all'esercizio di un diritto in attesa di espansione

Concessioni: attribuiscono un nuovo diritto soggettivo in capo al destinatario, costituendolo o trasferendolo



Hanno funzione meramente ricognitiva e dichiarativa, finalizzata alla produzione di certezze

Principali provvedimenti dichiarativi:

- ① Certificazioni
- ② Verbalizzazioni

Attività private condizionate

In linea di principio è permesso tutto ciò che non è vietato, entro i limiti dell'ordinamento civile. Questo principio può essere limitato in base (e proporzionalmente) alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, mediante tre forme di intervento pubblico:

- ① vigilanza, repressione di condotte (libere) difformi dalla legge;
- ② controllo *ex ante* provvedimenti ampliativi.
- ③ controllo *ex post* attività liberalizzate verificate successivamente grazie alla SCIA;

La SCIA (art. 19 l. 241/90)

Sostituisce autorizzazioni *vincolate* (escluse attività contingentate e materie sensibili).

📄 Comunicazione di inizio di un'attività *libera* (non è un'istanza)à sollecita la p.a. a controllare la conformità dell'attività alla legge.

📄 Se è difforme, la p.a può adottare entro 60 gg. provvedimenti conformativi o, eventualmente, il divieto di proseguire l'attività e l'ordine di rimuoverne gli effetti.

La SCIA (art. 19 l. 241/90)

Oltre i 60 gg., la p.a. esercita potere di vigilanza, prevenzione e controllo (se previsto) e, con talune limitazioni, potere di autotutela (annullamento d'ufficio e revoca).

📄 In realtà non si tratta di vera e propria autotutela visto che manca il provvedimento iniziale su cui intervenire

📄 Il controinteressato può sollecitare la p.a. a intervenire per vietare l'avvio e la prosecuzione dell'attività difforme (eventualmente azionando il silenzio).

L' Autocertificazione



L' autocertificazione esiste dalla l. 15/ 1968, come strumento di semplificazione a disposizione del cittadino

📄 in realtà sono solo le leggi Bassanini che - dietro minaccia di sanzione - riescono a farla davvero applicare all'amministrazione

📄 Consente di sostituire certificati o atti di notorietà con una dichiarazione del diretto interessato, che ha la stessa forza di questi atti di certezza pubblica.

📄 In particolare, la legge Bassanini (poi il d.lgl 445/00) consente che un fatto, stato o qualità, la cui fonte di conoscenza/certezza è nella disponibilità della PA, sia sostituita da una dichiarazione del privato (dichiarazione sostitutiva di certificazione)



L' Autocertificazione



Allo stesso modo la legge consente che un fatto, stato o qualità, la cui fonte di conoscenza/certezza NON è nella disponibilità della PA ma di altre fonti che la PA non può consultare autonomamente (altrimenti sarebbe tenuta a farlo), sia sostituita da una dichiarazione del privato interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

📄 L'ordinamento consente insomma una sostituzione di atti di certezza pubblica con atti privati, utilizzando una tecnica di auto-amministrazione e scommettendo sulla veridicità di quanto il privato dichiarerà, salvo il controllo a campio PA per apprezzare la veridicità di quanto dichiarato



Altri criteri di classificazione dei provvedimenti

DESTINATARI:

- i Atti generali
- i Atti collettivi
- i Atti plurimi (contengono tanti provvedimenti)

NATURA DELLA FUNZIONE/AMPIEZZA

DISCREZIONALITA':

- i Atti politici (art. 7 c.p.a.),
- i Atti di alta amministrazione
- i atti discrezionali
- i atti vincolati

PROVENIENZA SOGGETTIVA:

- i Atto di organo monocratico
- i Atto complesso
- i Atto collegiale